

RPU. n. 20/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**- 2<sup>a</sup> Sezione Civile -**

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc del 10 novembre 2023, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 66 e 67 ss. C.C.I.I., iscritto al n. 20/2023, depositato nell'interesse di GIOVANNA BARBERA nata a Messina il 18-02-1954, C.F. BRBGNN54B58F158W, residente in Messina, Via Tremonti 121, pensionata e ROSARIO TAVILLA nato a Messina il 07-07-1952, C.F. TVLRSR52L07F158U, residente in Messina, Via Tremonti 121, pensionato, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Domenico Borgese, giusta procura in atti

ricorrenti,

avente ad oggetto: Ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66, 67 ss CC.II.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 23.03.2023 GIOVANNA BARBERA e ROSARIO TAVILLA, coniugati ed in regime di comunione legale, hanno proposto un piano di ristrutturazione della loro complessiva situazione debitoria con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, avv. Antonella Molica.

Con decreto del 27.03.2023, il GD designato (dott.ssa Bisignano), ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, disposto, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori e sul bene immobile di proprietà del figlio, Tavilla Carmelo, terzo datore d'ipoteca; e fissato l'udienza del 5 luglio 2023.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII e preso atto delle osservazioni trasmesse da Agenzia delle Entrate come meglio indicato nella relazione ex art. 70 comma 6° del 18.05.2023, l'O.C.C. ha ritenuto di modificare il piano di ristrutturazione già proposto; con le note difensive del 05.06.2023, i debitori hanno esteso brevi chiarimenti e fornito integrazioni documentali richiesti in Relazione, ed hanno, altresì, ribadito di aderire integralmente alle modifiche che il Gestore, sentiti i Debitori per il tramite del loro legale, ha indicato con la Relazione ex art. 70 comma 6 C.C.I.I. del 18.05.2023.

Come risulta dalla relazione dell'OCC, avv. Antonella Molica, i Sigg.ri Tavilla-Barbera si qualificano quali consumatori e asseriscono di possedere i requisiti di cui all'art. 2 del D.L. 14/2019: - Che i sig.ri Tavilla e Barbera si trovano in situazione di sovra indebitamento ex art 2 c.1 sub "c" D.Lgs. 14/2019 e di non trovarsi nelle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 del citato decreto; - Che gli stessi non sono soggetti a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione giudiziale previsti dalla detta normativa; - che i ricorrenti non hanno esperito ricorso, nei cinque anni precedenti a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione previsti dalla L. 3/2012, ora sostituita dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, Dlgs 14/2019.



I Sigg.ri Tavilla-Barbera risultano coniugati ed in regime di comunione legale. Dal matrimonio sono nati i figli Tavilla Carmelo (08.03.1983) e Tavilla Maria (24.03.1978), maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non facenti più parte dello stato di famiglia. I coniugi vivono nell'appartamento sito in Messina, Salita Tremonti n. 121; l'appartamento de quo è di proprietà del figlio Tavilla Carmelo.

L'attuale situazione debitoria dei Sigg.ri Tavilla-Barbera è rappresentata da:

1. UBI BANCA, oggi INTESA SAN PAOLO, giusta comunicazione di avvenuta fusione del 26.03.2021 (allegato 00095) - credito poi ceduto alla PRELIOS CREDIT SERVICING SPA come risulta da comunicazioni del 15.12.2021 (allegati 0133 e 0134): debito derivante da contratto di mutuo ipotecario stipulato il 27.02.2007, contratto originario n. 00/03365259, modificato in n. 05600011799 con nota del 17.01.2022 (allegato 0135), stipulato per il finanziamento dell'acquisto dell'appartamento sito in Messina, Via Salita Tremonti 121, in NCEU fabbricati del Comune di Messina al F. 100, part. 365, sub 30, piano 1, z. c. 2, cat. A/ 2, classe 10, vani 6, sup. catastale 106 mq (escluse aree scoperte), rendita catastale € 278,89; i Debitori sono i soli mutuatari, ma non proprietari dell'immobile, mentre il figlio (Tavilla Carmelo) è il terzo datore d'ipoteca e l'unico proprietario (allegati 0039 e 0040). Il debito relativo ammonta ad € 158.242,97 (allegati 0139).
2. COMUNE DI MESSINA: debiti per tributi locali (IMU dal 2016 al 2020) ammontante in totale ad € 2.284,002 (v. allegati 0097 e da 0121 a 0130). Il Piano sommariamente attende alla necessaria distinzione tra i debiti gravanti sul Tavilla e quelli gravanti sulla Barbera nella Tabella n. 6 a pag. 17, indicando un importo di € 1.119,16 per il Tavilla ed uno di € 1.164,84 per la Barbera.
3. AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE: debito per tributi ammontante a complessivi € 4.381,543 (v. estratti di ruolo, allegati 0062 e 0063). L'importo de quo viene, poi, indicato come gravante sul solo Tavilla nella Tabella n. 6 a pag. 17 del Piano.

Il tutto per un totale posizione debitoria come indicata nel Piano pari ad € 164.908,51, di cui € 158.242,97 assistito da prelazione ipotecaria, € 6.665,54 al privilegio ex art. 2752 c.c.

A fronte della superiore situazione debitoria, i Debitori Tavilla-Barbera hanno dichiarato e documentato di disporre del seguente patrimonio così composto:

- 1) Entrate mensili: - il Sig. Tavilla Rosario dichiara di percepire una pensione pari a circa € 913,20 mensili circa, - la Sig.ra Barbera Giovanna (a decorrere dal mese di gennaio 2022) dichiara di percepire una pensione pari a circa € 521,21 mensili; e così complessivamente entrate mensili per circa € 1.434,41.
- 2) Beni immobili: - Appartamento sito in Via Salita Tremonti n. 121, identificato catastalmente al foglio 100, part. 365, sub 30, piano 1, z. c. 2, cat. A/2, classe 10, consistenza 6 vani, sup. catastale 106 mq (escluse aree scoperte), rendita catastale € 278,89 (v. allegati 0039, 0040 e 0046). Sebbene i Debitori non siano proprietari dell'immobile, bensì i soli mutuatari, essendo unico proprietario e terzo datore d'ipoteca il figlio degli stessi Debitori (Tavilla Carmelo), nel Piano l'immobile è stato inserito nell'elencazione dei beni immobili. L'immobile de quo è stato stimato in € 85.388,005, come da perizia giurata dell'Arch. Santapaola Giuseppa del 05.07.2021 allegata al Piano (v. allegato 0046); - Appartamento sito in Messina, "Residence Acqualadroni" Vill. Spartà, in NCEU fabbricati del Comune di Messina al F. 2, part. 233, sub 51 e part. 1196, sub 1, cat. A2, classe 10, 4 vani, sup. catastale 48 mq (incluse aree scoperte), rendita catastale € 185,92; l'immobile è di proprietà dei Debitori per la quota di 1/2 indiviso ciascuno e per esso gli stessi Debitori, sulla scorta di perizia giurata allegata al Piano (v. allegato 0046) hanno dichiarato che non risulta possibile stimare un effettivo probabile valore di mercato, stante l'inagibilità del bene, ma la detta perizia ha comunque attribuito un valore



di stima di € 2.176,00, come risultante dall'applicazione di coefficienti di riduzione indicati in essa (v. allegato 0046 pagg. 22-23 e allegato 0010); - Appartamento sito in Messina, Via Ogliastri, in NCEU fabbricati del Comune di Messina al F. 102, part. 552, sub. 19 (ex sub. 9), piano secondo, z. c. 2, cat. A/4, classe 6, consistenza 4,5 vani, sup. catastale 74 mq (incluse aree scoperte), rendita catastale aggiornata € 51,65; l'immobile era di proprietà per 1/3 indiviso della Sig.ra Barbera Giovanna, ma è stato oggetto di compravendita in data 01.12.2022, come documentato (v. allegati da 0145 a 0150) e riferito nel Piano (v. pagg. 5 e ss.). L'immobile de quo era in comproprietà con i fratelli della Debitrice Barbera (Barbera Innocenzo e Barbera Santa) e proveniente da successione per causa di morte. La compravendita in Notar Torre è proceduta per l'importo di € 30.000,00 (v. allegato 0145) ed è stato diviso in parti uguali tra i germani nella misura di € 10.000,00 ciascuno (v. anche allegato 0147) mediante corresponsione di vaglia postale n. 0371794542-02 tratto su Poste Italiane ed intestato, per la propria quota, alla ricorrente Sig.ra Barbera Giovanna. Detto titolo, per la necessaria tracciabilità, è stato versato sul c/c cointestato (BAPR) ai Debitori Tavilla-Barbera. Successivamente, in data 12.12.2022, la Debitrice Barbera ha provveduto a far emettere n. 2 nuovi assegni circolari che la stessa, prontamente, mette a disposizione dei creditori (v. allegato 0149; operazione contabile v. allegato 0148). Dalla stima in perizia giurata allegata al Piano, che stima l'intero bene (v. allegati 0046 e 0053), la quota di pertinenza della Debitrice Barbera risulta avere un prezzo e/o valore di mercati di € 12.743,33; pertanto, la Debitrice offre ai creditori non solo la somma di € 10.000,00 ricavata dalla vendita, ma anche la ulteriore somma di € 2.743,00 quale fondo di riserva, ossia un importo che vada a coprire eventuali errori di calcolo e/o ulteriori crediti non conosciuti e/o involontariamente omessi (v. Piano pagg. 34-35).

- 3) Beni mobili registrati (allegati 0033, 0055, 0089): Fiat Panda Tg. FM 934YN, immatricolata nel gennaio 2018 ed acquistata dal Debitore Tavilla Rosario nel gennaio 2019 (prezzo di acquisto € 9.500,00); il presumibile valore di mercato indicato dai Debitori è di € 7.240,00, come da quotazione quattroruote a luglio 2021 (v. allegato 0089).
- 4) Titoli di credito (v. allegati 0020 e 0149): - n. 1 assegno circolare n/t per € 20.000,00 (ventimila/00) n. 50-00444601 09 emesso in data 03.01.2023 dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, intestato alla Sig.ra Barbera Giovanna. In relazione al suddetto titolo i debitori hanno dichiarato e documentato che esso origina dall'erogazione di somme che il Tavilla aveva ricevuto in data 03.12.2018, a titolo di pensione di invalidità<sup>6</sup> (e come tale impignorabile); per il detto importo di € 20.000,00 i Debitori si facevano rilasciare dalla BAPR un primo assegno circolare non trasferibile intestato alla sig.ra Barbera e datato 20.02.2020, poi rinnovato in data 03.01.2023 poiché prossimo alla scadenza. Tale importo, unitamente a quello a seguire, nonostante la natura delle somme, viene messo a disposizione dei creditori, con i prospettati versamenti che interverranno a seguito della richiesta omologa come meglio descritto infra (v. paragrafo 7 Relazione); - n. 2 assegni circolari n/t per € 5.000,00 ciascuno recanti i nn. 05-00633267 04 e 05-00633268 05 tratti sempre sulla BAPR in data 12.12.2022. In relazione ad essi, i Debitori hanno dichiarato che essi portano le somme ricavate dall'alienazione in data 01.12.2022 dell'immobile di cui supra (e v. allegato 0145) di cui la Sig.ra Barbera era comproprietaria per la quota di 1/3 indiviso con i di lei fratello e sorella. Anche tale importo complessivo di € 10.000,00, come il precedente, viene messo subito a disposizione dei creditori.



Il gestore della crisi, nella relazione particolareggiata in atti, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha indicato le cause dell'indebitamento, ovvero 1) licenziamento e cardiopatia del Tavilla, oltre all'aumento della rata di mutuo dipendente dalle oscillazioni di mercato e dall'aumento dei tassi; 2) rifiuto dell'Istituto mutuante di rinegoziazione del rapporto.

I coniugi Tavilla Rosario e Barbera Giovanna hanno contratto in data 27.02.2007, un mutuo ipotecario per € 145.000,00 con la Banca 24/7, poi divenuta UBI Banca e successivamente Intesa San Paolo; oggi, a seguito di cessione regolarmente comunicata, il rapporto prosegue con PRELIOS CREDIT SERVICING SPA. Il contratto di mutuo prevede la restituzione del capitale oltre interessi in 264 rate mensili, inizialmente pari ad € 898,49 ciascuna, ma successivamente aumentate, a fronte dei tassi come indicati in contratto. Esso era finalizzato all'acquisto dell'immobile sito in Messina, Via Salita Tremonti n. 121, da parte del figlio dei Debitori, Tavilla Carmelo, che pertanto assumeva la posizione di terzo datore di ipoteca nonché di unico proprietario. Fino al mese di giugno 2017 i ricorrenti dichiarano di avere adempiuto regolarmente al versamento delle rate previste. Al momento della stipula, entrambi i debitori percepivano uno stipendio, come da documentazione in atti. Poco dopo la stipula del mutuo, dichiarano i Debitori che il sig. Tavilla veniva licenziato, con conseguente aggravio delle condizioni economiche e difficoltà nell'onorare le rate.

Rappresentano i Debitori che nel corso degli anni la rata del mutuo è aumentata fino ad arrivare a circa € 1.100,0011 al mese, rendendo per essi impossibile il relativo pagamento mensile, e di avere tentato, a mezzo del loro legale, di rinegoziare il mutuo con la UBI BANCA (ex Banca 24 -7 Spa), in particolare al fine di rivedere il tasso originariamente pattuito, nonché la durata residua del piano di rimborso, stante le condizioni diventate eccessivamente gravose da sostenere, anche accompagnando la stessa con il versamento di un acconto per € 500,00; ma, la Banca comunicava il proprio diniego alla proposta. Analoga richiesta era stata presentata successivamente anche alla cessionaria del credito, PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, ma la richiesta non aveva alcun seguito.

Il gestore della crisi ha ritenuto che non appare configurarsi colpa grave, malafede o frode nell'assunzione dell'obbligazione de qua, tenuto conto del fatto che, al momento della stipula del mutuo, i Debitori avevano percepito e percepivano entrambi uno stipendio il cui importo complessivo avrebbe potuto consentirgli di onorare le rate del mutuo; inoltre ha evidenziato che non si rileva un ricorso sproporzionato al credito, non risultando sussistere, al tempo della stipula del mutuo, altri prestiti e/o finanziamenti, i quali risultano contratti, invece, successivamente. Essi sono esattamente un prestito finalizzato Findomestic della Barbera (acceso nel marzo 2017 e regolarmente estinto a gennaio 2018), che i Debitori dichiarano e documentano essere relativo all'acquisto di una caldaia (v. allegato 0011), e altri due prestiti personali cointestati BAPR accesi per far fronte alle sopravvenute difficoltà economiche (rispettivamente nel marzo 2015 e nel giugno 2011 e regolarmente estinti nel marzo 2019 e nel giugno 2016).

-----  
Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

L'art. 66 Codice della Crisi rubricato "procedure familiari" dispone che "*i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*".

Nel caso in esame, i ricorrenti sono coniugati ed in regime di comunione legale ed il sovraindebitamento ha un'origine comune, come relazionato dal gestore della crisi. Sussiste poi la qualifica di consumatori dei debitori, ai sensi dell'art. 2 lett. e) del CCII e la condizione di





sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.

I ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che: *“Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Il gestore della crisi nelle note del 27.06.2023 e con la tabella ivi riportata, ha evidenziato che si è tenuto conto delle osservazioni presentate da Agenzia delle Entrate come meglio indicato nella relazione ex art. 70 comma 6° del 18.05.2023, ed ha dato atto che *“in merito alle sole osservazioni/precisazioni di credito AdE, Dir. Prov. di Messina, Uff. Territ. di Messina pervenute – i Debitori hanno accettato di inserire i (di poco) maggiori importi indicati dal creditore quali crediti complessivamente vantati dallo stesso creditore nei confronti dei Sigg. Tavilla e Barbera; tali importi, poi, sono stati inseriti nel Piano, “ferme restando, allo stato, durata e percentuali offerte nel Piano (100% per la prededuzione, 50% per il privilegio con ricollocazione al chirografo del residuo insoddisfatto pagato al 10% così come il resto del chirografo)”, mentre, come di consueto ed evidenziato nella Relazione ex art. 70 comma 6 C.C.I.I., il creditore ne chiedeva il pagamento integrale.*

*Non sono pervenute osservazioni dagli altri creditori e, conseguentemente, non potevano essere indicate eventuali e conseguenti modifiche.*

*Ancora successivamente, a fronte di quanto ulteriormente rappresentato nella Relazione particolareggiata e nella Relazione ex art. 70 comma 6 C.C.I.I., prima della redazione delle presenti note e dell'elaborazione della tabella riassuntiva a seguire (v. punto 6) infra), sono stati nuovamente sentiti i Debitori per il tramite del loro legale e, a seguito del confronto intercorso, con PEC in data odierna (27.06.2023), che si allega in formato pdf e eml (ALL\_02 e ALL\_02\_bis) lo stesso legale ha trasmesso le condivise precisazioni e/o modifiche riportate a seguire:*

*“- In ordine al compenso professionale del legale dei Debitori, Avv. Domenico Borgese, sebbene lo svolgimento dell'attività professionale si sia collocato temporalmente per buona parte anche prima dell'entrata in vigore del CCII e dell'iscrizione a ruolo della procedura, stante il disposto dell'art. 6, co. 1, lett b), CCII, si ritiene di dover concordare con la collocazione della somma di € 2.854,80 pari al 75% del compenso professionale (€ 3.806,40 come indicato nel Piano) in prededuzione con conseguente pagamento in unica soluzione (come già proposto nel Piano) e della residua somma di € 951,60 pari al 25% del compenso professionale al privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 c.c., con conseguente falcidia del 50% e pagamento della sola somma di € 475,80 in rate da 1 a 137.*

*- In ordine al credito per mutuo ipotecario come falcidiato, si ricorda che, essendo esso cointestato, gli importi da pagare come da Piano, se omologato, graveranno di fatto su ciascun debitore al 50%.*

*- In ordine al compenso dell'OCC, si precisa che, come rilevato dal Gestore a pag. 37 della Relazione particolareggiata, l'art. 66 comma 5 C.C.I.I. prevede che liquidazione del compenso*



*dovuto all'OCC viene ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno, ma che, "nel caso di specie, osservato che non vi è rilevante divergenza tra i Debiti del Tavilla e quelli della Barbera – e ciò in quanto la maggiore voce di debito è relativa al mutuo ipotecario cointestato – la norma potrebbe non avere rilevante applicazione pratica, poiché i Debitori propongono il pagamento di questo credito collocato in prededuzione in unica soluzione, utilizzando le somme accantonate e oggi portate dai titoli di credito di cui supra, le quali derivano da pensione di invalidità del Tavilla e da alienazione di quota di bene della Barbera". Ciò nonostante, per completezza si ricorda che il mutuo è cointestato e che l'ammontare complessivo degli altri debiti (tributi) – come risultanti a seguito delle osservazioni AdE – per il Tavilla è pari a € 7.040,30 e per la Barbera a € 2.621,87, con conseguente scarto nella rispettiva situazione debitoria pari ad € 4.418,43 (pari a poco meno del 3%); pertanto, l'importo da pagare quale compenso all'OCC, in unica soluzione come da Piano, di fatto graverà per il 53% sul Tavilla e per il 47% sulla Barbera.*

*- In ordine agli importi chirografari falcidiati (v. tabella pagg. 5 e 6 della Relazione ex art. 70 comma 6 C.C.I.I. depositata dal Gestore il 18.05.2023 e conseguente invito del Gestore a valutare se eseguire pagamenti semestrali posticipati o in unica soluzione per gli importi esigui), si intenderebbe procedere all'esecuzione del Piano, se omologato, come segue:*

*- per i conseguenti importi offerti inferiori a € 5,00 (oneri di riscossione e interessi di mora), pagamento in unica soluzione a fine Piano (rata 137);*

*- per i conseguenti importi offerti pari a € 10,00 e a € 20,48 (diritti di notifica e interessi di mora, oneri di riscossione), pagamento in due soluzioni a metà e fine Piano (rata 68 e 137);*

*- per i conseguenti importi offerti compresi tra € 46,55 ed € 216,72 (ricollocazione al chirografo degli importi dei tributi privilegiati non soddisfatti), pagamenti in dieci soluzioni (a partire dalla n. 14 e fino alla 137).*

*Tale modalità esecutiva risulta comunque sostenibile poiché coperta dagli importi mensilmente offerti (€ 265,96 Tavilla e € 248,37 Barbera) come da Piano sulle percipiende pensioni e dal fondo di riserva di € 2.743,00, sempre come da Piano.*

*- Ad ogni buon conto, i Debitori confermano, come già dichiarato, di restare disponibili a valutare e apportare eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie dal G.D. ”. ”.*

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte dei ricorrenti né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

In ordine al credito per mutuo ipotecario vantato oggi da PRELIOS, il gestore ha evidenziato che i Debitori sono i soli mutuatari, ma non anche i proprietari del bene immobile gravato da ipoteca (bene di proprietà del figlio Tavilla Carmelo, terzo datore di ipoteca) e che, pertanto, in relazione ad esso non può parlarsi di alternativa liquidatoria. In ogni caso ha rilevato che l'importo offerto risulta maggiore di quello indicato nella perizia giurata di stima fornita dai Debitori e che *"pertanto, allo stato, non appare possibile effettuare un'ulteriore previsione circa la probabilità di un effettivo maggiore soddisfacimento sul ricavato di una eventuale liquidazione, tenuto conto che, nella prassi, un bene potrebbe venire aggiudicato al terzo, quarto o quinto esperimento di vendita (con i consueti ribassi del prezzo base asta e possibilità ex lege di ulteriore riduzione del 25%), così come anche al primo esperimento o non venire aggiudicato affatto"*.

In ordine ai crediti (tributi) vantati dal COMUNE DI MESSINA e di ADERISC il gestore ha dedotto che il *"Piano in esame prevede il pagamento del 50% dei crediti con collocazione privilegiata ex art. 2752 c.c. e di un ulteriore 10% sul restante 50% con ricollocazione chirografaria ex art. 221 C.C.I.I. (già art. 111 L.F.), il tutto in n. 137 rate. In caso di mancata omologa della proposta e di*



*attivazione di azioni di recupero forzoso, i creditori diversi dall'ipotecario (e lo stesso ipotecario per la parte non soddisfatta del suo credito) potrebbero tentare di soddisfarsi unicamente su un attivo patrimoniale composto dalle esigue pensioni dei Sigg.ri Tavilla e Barbera – strada di dubbia percorribilità a fronte dei limiti di legge per la pignorabilità<sup>21</sup> delle pensioni (v. art. 545 c.p.c.) – da un'autovettura utilitaria (Fiat Panda) di contenuto valore<sup>22</sup> economico acquistata usata dal Tavilla nel 2019 (immatricolazione 2018) e sul piccolo immobile sito in località Spartà di Messina, per il quale, sulla scorta di perizia giurata allegata la Piano, della quale si prende atto non avendo, alla stato, ritenuto di appesantire la situazione dei Debitori con le spese di un'ulteriore perizia, i Debitori hanno indicato un valore di stima di soli € 2.176,00 stante anche l'inagibilità dell'immobile (v. perizia giurata, allegato 0046, e verbale situazione di pericolo, allegato 0010)” ed ancora “- In merito alla percentuale di soddisfazione del credito chirografario (10%) si ritiene che essa, sebbene non elevata, possa essere ammissibile, sia a) tenuto conto della documentazione in atti e del fatto che, nel Piano, il chirografo deriva sostanzialmente dalle dette ricollocazioni di credito privilegiato non soddisfatto e sia b) avuto riguardo all'importo delle pensioni percepite dai Debitori e della mancanza di appetibili alternative liquidatorie”.*

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

Ciò posto, considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte del ceto creditorio, come attestato dal gestore della crisi nella relazione particolareggiata e nelle note in atti, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, la proposta di ristrutturazione dei debiti del ricorrente va omologata, secondo il piano di ammortamento allegato, da ultimo, ovvero l'ultima Tabella Riepilogativa del Piano di Ristrutturazione dei debiti presentato dai Debitori Tavilla-Barbera, con le correzioni degli importi e le specificazioni per singolo debitore segnalate nella Relazione particolareggiata del gestore, con le modifiche indicate nella Relazione ex art. 70 comma 6 C.C.I.I. a fronte degli aggiornamenti conseguenti alle osservazioni del 02.05.2023.

#### **P.Q.M.**

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

#### **OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto con ricorso depositato in data 23.03.2023 da GIOVANNA BARBERA e ROSARIO TAVILLA;

#### **ONERA**

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

#### **dispone**

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

#### **avverte**

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

#### **avverte**

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria



all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

**dichiara**

chiusa la procedura.

Messina, 15.11.2023

Il Giudice delegato  
*Maria Carmela D'Angelo*

